



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEL FONDO COMUNE DI AMBITO PER LA
GESTIONE ASSOCIATA DEI MINORI
ALLONTANATI TEMPORANEAMENTE
DALLA LORO FAMIGLIA D'ORIGINE**

Approvato con delibera del Comitato dei Sindaci n. 2 del 3/4/2018

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL FONDO COMUNE DI AMBITO IN FAVORE DI MINORENNI ALLONTANATI TEMPORANEAMENTE DALLA LORO FAMIGLIA D'ORIGINE

INTRODUZIONE:

La regione Marche a partire dalla D.G.R. n. 865/2012 e successive DGR recante il tema di "interventi in favore di minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia" fino alla più recente D.G.R. n. 1626/2017 avente ad oggetto "Fondo nazionale per le politiche sociali e quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale –annualità 2017 di cui all'intesa della Conferenza Unificata n. 118/CU del 21/09/2017 – Individuazione delle aree di intervento regionale, criterio di riparto ed integrazione del Fondo" ha previsto all'Allegato 1, all'interno del paragrafo rubricato "Strutture residenziali di accoglienza per i minorenni" che:

"Sull'ammontare complessivo del contributo regionale una quota pari al 5% andrà assegnata agli Ambiti territoriali sociali che abbiano costituito:

- a) Un fondo comune per le amministrazioni comunali per la gestione associata dei costi collegati all'affidamento familiare ed all'accoglienza in comunità;*
- b) un ufficio comune fra le amministrazioni comunali per la gestione del fondo di cui alla lettera a)*
- c) l'associazione, per adesione, di tutti i comuni appartenenti all'Ambito."*

L'ASP Ambito 9 dal 19/03/2013, con delibera del Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale 9, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, l'ultima delle quali approvata in data 8/02/2018, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6, gestisce il servizio Affidamento e adozione per tutti i 21 Comuni dell'Ambito.

ART. 1 - Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento è costituito il fondo comune di ambito per la gestione associata dei costi collegati ai minorenni allontanati temporaneamente dalla loro famiglia d'origine.
2. Il presente Regolamento disciplina la costituzione, il funzionamento e la gestione del fondo comune di ambito per la gestione associata dei costi collegati all'accoglienza in comunità di minorenni allontanati temporaneamente dalla loro famiglia d'origine. Per la gestione associata del servizio dell'affidamento familiare si rinvia all'art.5.
3. Nel fondo Comune sono coinvolti tutti i 21 Comuni dell'Ambito sociale n. 9.

ART. 2 - Gestione del fondo

1. Il Fondo comune è gestito dall'ASP AMBITO 9;
2. Con il citato fondo, l'ASP AMBITO 9 provvederà a gestire e coordinare le procedure relative ai minori collocati in comunità e a liquidare le relative fatture alle comunità accoglienti.
3. L'ASP AMBITO 9 mette a disposizione un ufficio comune per tutte le amministrazioni comunali per la gestione del fondo di cui sopra, sito nei locali dell'ASP AMBITO 9 negli

uffici afferenti all'U.O. Minori e famiglia. Compito dell'Ufficio comune di gestione del Fondo minori in comunità è quello di coordinare il lavoro relativo ai casi dei minori che verrà comunque gestito a livello dei singoli comuni interessati e di provvedere alla liquidazione delle spese alle comunità educative per minori.

ART. 3 – Modalità di calcolo per la costituzione del fondo annuale

1. Il Fondo viene costituito assumendo come punto di riferimento la spesa complessiva dell'ultimo anno disponibile di tutti i comuni ad esclusione del comune di Jesi. Tale importo viene incrementato della percentuale media di incremento (o riduzione) delle ultime tre singole annualità rispetto all'anno precedente.
2. Il fondo viene ripartito, fra i comuni, ad esclusione del Comune di Jesi, per il 25% in rapporto alla popolazione dei minori e per il 75% in proporzione alla spesa media dell'ultimo triennio sostenuta da ogni singolo comune per i minori in comunità.
3. La quota di partecipazione del Comune di Jesi al Fondo è pari alla spesa effettiva di ogni anno corrente.
4. Nella prima annualità di funzionamento del Fondo, il 20% dell'ultimo contributo annuale regionale per l'accoglienza in comunità di cui alla L.R. 7/1994 di tutti i comuni dell'Ambito ad esclusione del comune di Jesi, viene distribuito fra i comuni che hanno registrato una differenza in più di spesa rispetto all'anno precedente superiore ai 5.000 euro. La somma viene ripartita fra tali comuni in modo proporzionale in relazione alla differenza di spesa rispetto all'anno precedente.
5. Nella seconda annualità di funzionamento del Fondo, il 10% del contributo annuale regionale per l'accoglienza in comunità di cui alla L.R. 7/1994 di tutti i comuni dell'Ambito, ad esclusione del comune di Jesi, viene distribuito fra i comuni che hanno registrato una differenza in più di spesa rispetto all'anno precedente superiore ai 5.000 euro. La somma viene ripartita fra tali comuni in modo proporzionale in relazione alla differenza di spesa rispetto all'anno precedente.
6. Dal terzo anno non sono più previsti contributi straordinari per ridurre l'importo della nuova regolamentazione, di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
7. I contributi regionali di cui alla L.R. 7/1994 dell'ultimo anno disponibile, relativi ai rimborsi per le spese sostenute dai singoli comuni per i minori in comunità saranno gestiti all'interno del Fondo, senza redistribuzione ai comuni. Tali contributi, detratti i contributi straordinari e transitori di cui al comma 2 e 4, saranno ripartiti, non in base alla competenza dei singoli comuni, ma in modo proporzionale alla spesa comunale stabilita dal fondo comune. Gli importi della contribuzione regionale così determinati saranno detratti dalle quote comunali del Fondo comune. Il risultato della sottrazione determinerà la cifra che ogni comune dovrà impegnare nel proprio bilancio per partecipare al Fondo minori in comunità. I contributi regionali di cui alla L.R. 7/1994 relativi al comune di Jesi, all'interno del Fondo comune, sono invece attribuiti al solo comune di Jesi in coerenza con quanto stabilito con il comma 3 del presente articolo.

ART. 4 - Modalità di gestione del fondo:

1. Gli importi del Fondo a carico di ogni singolo comune, stabiliti con atto del direttore, verranno comunicati all'inizio dell'anno ad ogni singolo comune e non subiranno modifiche per tutto l'anno.
2. I comuni si impegnano entro il 31 marzo di ogni anno ad accreditare nel c/c dell'ASP AMBITO 9 la quota di propria competenza.
3. Se, alla fine di ogni anno, risulteranno maggiori spese per minori in comunità rispetto al totale preventivato all'inizio dell'anno, sarà l'ASP AMBITO 9 a farsi carico della differenza, imputandola al proprio bilancio. Se, al contrario, si matureranno economie queste verranno accantonate e destinate esclusivamente al Fondo comune minori, a copertura di eventuali maggiori spese non previste degli anni futuri.

ART. 5 - Gestione dell’Affido

1. L'ASP Ambito 9 dal 19/03/2013, con delibera del Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale 9, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, l'ultima delle quali approvata in data 8/02/2018, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6, gestisce il servizio Affido e adozione per tutti i 21 Comuni dell'Ambito.
2. Nello specifico l'ASP Ambito 9 mette a disposizione un'Assistente Sociale referente per l'affido, che svolge tutte le attività a favore dell'affidamento familiare. I compiti principali consistono nel promuovere attività di promozione, organizzazione e gestione di iniziative di sensibilizzazione, valutazione e formazione di persone disponibili all'accoglienza familiare; valutazione delle richieste provenienti dai Servizi territoriali di minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo, abbinamento risorsa-minore in collaborazione con i servizi territoriali competenti e condizione di gruppi di sostegno agli affidatari.
3. Per le modalità operative di gestione del Servizio si rimanda al “Regolamento dei servizi per la tutela dei minori” Titolo III, Approvato con deliberazioni del Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale IX n. 5 del 19/03/2013 e successive modificazioni, scaricabile dal sito dell'ASP AMBITO 9 www.aspambitonove.it
4. Al fine di una gestione Integrata del Servizio fra l'ASUR e l'ASP, è in vigore un Protocollo con l'ASUR, approvato con Delibera del comitato dei Sindaci n. 22 dell'11/12/2014 per la definizione delle procedure e competenze tra i soggetti interessati. Il Protocollo è scaricabile dal sito dell'ASP AMBITO 9 www.aspambitonove.it

ART. 6 - Decorrenza e durata

1. Il Fondo ha decorrenza dal 1/1/2018 ma dal punto di vista operativo l'ASP ne assume la gestione dall'1/7/2018. Le spese sostenute direttamente dai comuni nel primo semestre del 2018 saranno detratte dagli importi di competenza dei singoli comuni.
2. Per evitare squilibri nella gestione del Fondo i singoli comuni non potranno recedere prima di un triennio di permanenza nel Fondo.